

Zentralstelle 2. Säule
Sicherheitsfonds BVG
Postfach 1023
3000 Bern 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 81

**Office central du
zème pilier**
Fonds de garantie LPP
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 81

**Ufficio centrale del
secondo pilastro**
Fondo di garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 75
Fax +41 31 380 79 81

PROMEMORIA

Richiesta all'Ufficio centrale del secondo pilastro per la verifica dell'esistenza di averi della previdenza professionale

Il presente promemoria intende illustrare in quali casi di attività lavorativa svolta in Svizzera potrebbe sussistere un avere della previdenza professionale (anche detta secondo pilastro, cassa pensioni o LPP).

L'Ufficio centrale del secondo pilastro è un'istituzione statale incaricata della ricerca di averi della previdenza professionale. Per lo svolgimento di tale compito, riceve annualmente sia dagli istituti di previdenza che dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio la notifica delle persone con un avere di previdenza. L'Ufficio centrale del secondo pilastro non amministra tali averi e non decide in merito ai diritti sui medesimi.

Gli sviluppi della previdenza professionale in Svizzera

Introduzione dell'obbligo di contribuzione nel 1985

L'obbligo legale per l'assicurazione di previdenza professionale è stato introdotto in Svizzera il 1° gennaio 1985. Prima del 1985 tale assicurazione era facoltativa. Tuttavia molti datori di lavoro avevano assicurato i loro lavoratori nella previdenza professionale già prima di tale data.

Diritti risalenti al periodo antecedente il 1972

Di norma, prima del 1972 il lavoratore che lasciava la Svizzera riceveva gli eventuali averi della previdenza professionale unitamente all'ultimo salario. Per i rapporti di lavoro terminati prima del 1972, in linea di massima non sono quindi presenti averi di previdenza.

Quali persone sono assicurate alla previdenza professionale?

L'assicurazione di risparmio obbligatoria è costituita per le persone che svolgono un'attività lavorativa dipendente a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, a condizione che il reddito annuo AVS percepito sia di minimo CHF 21'150 (stato 2017). Questo limite salariale è stato correntemente adeguato nell'arco degli anni.

Eccezioni all'obbligo assicurativo sono previste nei seguenti casi:

- il contratto di lavoro è della durata di 3 mesi o meno;
- l'attività lavorativa in Svizzera non è esercitata durevolmente e la persona interessata dispone all'estero di un'assicurazione equivalente;
- il datore di lavoro non è assoggettato all'obbligo di contribuzione (ad es. ambasciate, organizzazioni internazionali);
- la persona interessata percepisce un reddito da attività lavorativa accessoria ed è già assicurata obbligatoriamente per l'attività lavorativa principale oppure svolge, come attività principale, un'attività lavorativa indipendente;

- la persona interessata è invalida almeno al 70%.

Le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente solo per i rischi di decesso e invalidità. Trattandosi di una assicurazione di rischio non viene costituito un capitale di risparmio e di conseguenza non esiste alcun diritto ad un avere di previdenza. Anche le persone che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età sono assicurate obbligatoriamente solo contro i rischi di decesso e invalidità.

Come verificare se era o è assicurato nella previdenza professionale?

Sul conteggio di salario può verificare se sono stati dedotti i contributi per la previdenza professionale. In caso di assicurazione dovrebbe ricevere dall'istituto di previdenza del suo datore di lavoro un certificato (attestato d'assicurazione o polizza) che illustra le prestazioni a cui ha diritto.

Il datore di lavoro e il suo istituto di previdenza sono tenuti a fornirle le informazioni sulla sua assicurazione. Qualora disponga dell'indirizzo dell'istituto di previdenza, la preghiamo di rivolgersi direttamente a tale istituto.

Richiesta all'Ufficio centrale del secondo pilastro

Se è alla ricerca di averi del secondo pilastro può inoltrare una richiesta all'Ufficio centrale del secondo pilastro. I dati da lei comunicati saranno confrontati con le notifiche degli istituti di previdenza e con quelle degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio. In caso di concordanza dei dati, informeremo sia lei che l'/gli istituto/i competente/i. La richiesta per accertare e rivendicare il diritto alle prestazioni dovrà poi essere presentata direttamente da lei all'istituto indicatole, il quale deciderà in modo autonomo sul diritto alle prestazioni e sull'eventuale pagamento.

Inviare la richiesta al seguente indirizzo:

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14**

Il modulo debitamente compilato e firmato può essere trasmesso anche per e-mail al seguente indirizzo: info@zentralstelle.ch. La nostra risposta le sarà inviata in ogni caso per posta.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattarci al numero di telefono +41 31 380 79 75.

**Ufficio centrale del secondo pilastro
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione**